

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 144/04/2011

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.5.2010 Te. De. Da. si opponeva alla cartella esattoriale n. 11720100001327937 con la quale Equitalia Esatri di Varese aveva richiesto il pagamento della somma di € 86.577,99: eccepiva il ricorrente difetto di notifica della cartella stessa, tale da renderla inesistente; in particolare rilevava che non era stata compilata la parte della relata di notifica e che comunque l'uso della posta era consentito solo all'ufficiale della riscossione e non al concessionario; chiedeva l'annullamento della cartella, previa sospensione della stessa non concessa- con condanna alle spese

Si costituiva l'ufficio in data 26.5.2010 precisando che il ricorso - del 13.4.2010 risultava tardivo, in quanto la cartella era stata notificata in data 11.2.2010, ricevuta da familiare convivente; sottolineava che la notifica a mezzo posta era prevista dalla legge all'art. 26 DPR 602/73 2 c. In udienza contestava la tempestività di deposito della memoria illustrativa del ricorrente; chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria nelle spese.

OSSERVA

Il ricorso non merita accoglimento.

A parere di questa Commissione, la tesi sostenuta dal ricorrente appare infondata. Il dato normativo testuale dell'art. 26 DPR 602/73 non lascia adito a dubbi circa il fatto che sia data la possibilità, a tutti i soggetti interessati, di utilizzare l'invio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno per le notifiche ampliando la stessa previsione del codice di procedura civile. Si cita, per tutte, Cass. civ., Sez. V, 31/01/2011, n. 2288: "Laddove la cartella di pagamento sia notificata a mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 26, D.P.R. n. 602/1973, la notifica si ha per eseguita al momento della data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario non risultando necessaria la redazione della relazione di notificazione."

Nemmeno risulta fondata la doglianza circa l'impossibilità per il concessionario di utilizzare l'invio tramite raccomandata essendo il principio ribadito in numerose pronunce (cfr. Cass. civ., Sez. V, 24/11/2006, n. 24975: "Dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo vigente nel 1996, si desume che l'operazione di conoscenza cui doveva essere sottoposta la cartella di pagamento era la notificazione, perché se ne disponeva la trasmissione, a cura del concessionario della riscossione ...(omissis)")

Il ricorso va respinto; tuttavia la non univocità della giurisprudenza integra le "gravi ed eccezionali ragioni" per le quali l'art. 92 c.p.c., comma 2, consente di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

PQM

Respinge il ricorso. Compensa le spese